

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1549

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, VAIRO, QUARTA, LOIERO, BRANCACCIO

Presentata il 24 settembre 1987

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in questione vuole rappresentare una risposta all'esigenza, generalmente avvertita, di apprestare pregnanti strumenti di difesa a salvaguardia, nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che è la « correttezza » nello svolgimento delle competizioni agonistiche.

Il provvedimento contempla, dunque, una serie articolata di interventi repressivi, non solo sanzionando i fatti di corruzione o di frode nell'ambito delle competizioni agonistiche, ma comminando anche pene severe per coloro che gestiscono abusivamente attività organizzate per l'esercizio di concorsi pronostici,

giuochi e scommesse, e ciò sul presupposto che tali attività, oltre a danneggiare spesso interessi finanziari dello Stato e a costituire uno dei campi di azione preferiti dalle più pericolose forme di criminalità organizzata, rappresentano in definitiva le cause generali dei summenzionati fatti di corruzione o di frode.

Abbiamo ripreso a tal fine l'articolato del disegno di legge della IX legislatura presentato dal ministro Martinazzoli onde così consentire la ripresa proprio dal punto in cui eravamo arrivati. È sperabile che i colleghi consentano un rapido iter per evitare collusioni indirette con i clandestini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Frode in competizioni agonistiche).

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione agonistica per indurlo ad osservare un comportamento contrario all'etica sportiva, allo scopo di influire sull'esito della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. La stessa pena si applica al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici regolarmente esercitati le pene previste dai commi 1 e 2 sono aumentate.

ART. 2.

(Non influenza del procedimento penale).

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 nonché la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare.

ART. 3.

(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).

1. Chiunque abusivamente esercita un'attività organizzata e diretta al pubblico di gestione del giuoco del lotto, di giuochi di abilità o di concorsi pronostici ovvero di scommesse o di giuochi di azzardo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro servizio è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a un milione; colui che vi partecipa è punito con l'arresto fino ad un anno.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507.

ART. 4.

(Pene accessorie).

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 3 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi d'azzardo.

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-*bis* del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

ART. 5.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dalla legge 22 novembre 1967, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« 4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle

donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso o a gestire abitualmente bische clandestine, o ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse, ovvero ad esercitare abitualmente e pubblicamente un'attività abusiva di gestione del giuoco del lotto, di giuochi di abilità o di concorsi pronostici ovvero di scommesse ».

ART. 6.

(Modifica dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« Alla sorveglianza speciale possono essere aggiunti, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nonché il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate, ovvero di tengono giuochi d'azzardo ».

ART. 6.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e dall'articolo 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. La stessa pena si applica se non viene osservato il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si

accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo ».

ART. 8.

(Turbativa di competizioni agonistiche).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

ART. 9.

(Abrogazione di norme e disposizioni finali).

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza in luogo di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, come modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.